

ARTICOLO 5.

1. Alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede in ragione di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, nell'ambito delle risorse del fondo per la Protezione civile.

ARTICOLO 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3464 – Sezione 5)MODIFICAZIONI APPORTATE
DAL SENATO*All'articolo 1:*

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « 31 ottobre 2002 » sono inserite le seguenti: « , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 14 novembre 2002 »; le parole: « di tutti gli » sono sostituite dalle seguenti: « degli »; le parole: « definendo con i comuni interessati appositi piani esecutivi » sono sostituite dalle seguenti: « definendo con le regioni e gli enti locali interessati appositi piani esecutivi »; e le parole da: « Detti piani » fino a: « opere commemorative » sono soppresse;

al comma 2, le parole: « anche per quanto riguarda la fase della ricostruzione, » sono soppresse;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

« 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del

presente decreto, i Presidenti delle regioni interessate, quali commissari delegati ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, provvedono agli ulteriori e diversi interventi correlati al rientro nell'ordinario e per le fasi di ricostruzione e ripristino degli immobili colpiti dagli eventi sismici di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, e dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, nonché per la ricostruzione, la riparazione e l'adeguamento sismico degli edifici delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado parimenti danneggiate. Le azioni sono realizzate previa adozione, d'intesa con i comuni interessati, di appositi piani che possono prevedere eventuali localizzazioni alternative dei centri abitati maggiormente colpiti dai medesimi eventi sismici, nonché la realizzazione di spazi a servizio della collettività ed opere commemorative in un armonico contesto di sviluppo urbanistico. Tali piani sono adottati con delibera consiliare dei comuni interessati entro il 30 aprile 2003 e sono approvati dalla regione nei trenta giorni successivi, o, in alternativa, è consentita la procedura di semplificazione dell'azione amministrativa di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter e 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i cui termini sono ridotti alla metà. In ogni caso, per gli interventi immobiliari, sono obbligatoriamente utilizzati i criteri anti-sismici previsti con successive ordinanze emesse ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992. Gli interventi sul patrimonio immobiliare sono effettuati, per quanto di competenza, sotto la vigilanza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per i beni e le attività culturali. Con successive ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 si provvede a definire gli ambiti di competenza dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, anche per quanto riguarda, se del caso, la fase conclusiva della prima emergenza, nonché

gli aspetti relativi alle necessarie strutture organizzative di supporto all'attività dei Presidenti delle regioni-commissari delegati, con la previsione della possibilità di avvalersi degli uffici e del personale delle amministrazioni e degli enti pubblici in sede locale »;

dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

« 3-bis. Il Capo del Dipartimento della protezione civile provvede a definire modalità e termini per assicurare il subentro dei Presidenti delle regioni nelle attività e nei rapporti in corso al fine di evitare soluzioni di continuità nel compimento degli interventi preordinati al perseguimento delle finalità di cui al presente decreto.

3-ter. I commissari delegati di cui al presente articolo per l'espletamento dei rispettivi incarichi possono nominare un sub-commissario ».

All'articolo 2:

al comma 1, le parole da: « e per l'avvio della ripresa » fino alla fine del comma sono soppresse;

al comma 2, dopo le parole: « di cui all'articolo 5 » sono inserite le seguenti: « del presente decreto »;

al comma 3, le parole: « la regione interessata » sono sostituite dalle seguenti: « le regioni interessate »; la parola: « propone » è sostituita dalla seguente: « propongono »; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In esito alle proposte di cui al presente comma, si provvede con ordinanze di protezione civile adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 »;

al comma 4, dopo le parole: « 31 ottobre 2002 » sono inserite le seguenti: « , pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 ».

All'articolo 3:

al comma 1, dopo le parole: « Capo del Dipartimento della protezione civile » sono aggiunte le seguenti: « , sentito il Presidente della regione interessata, »;

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano previste dagli statuti e dalle rispettive norme di attuazione ».

All'articolo 4, comma 1, le parole: « 29 e del 31 ottobre 2002 » sono sostituite dalle seguenti: « 29 e 31 ottobre 2002, nonché 8 novembre 2002 »; dopo la parola: « residenti » sono inserite le seguenti: « , avevano sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei comuni e »; le parole: « sono sospesi i termini per l'adempimento » sono sostituite dalle seguenti: « sono sospesi fino al 31 marzo 2003 i termini per l'adempimento »; l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Per i soggetti interessati al servizio militare, si applicano le disposizioni previste all'articolo 138, commi 8, 9 e 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Agli oneri connessi all'articolo 4, valutati in 3 milioni di euro per l'anno 2002 e in 10 milioni di euro per l'anno 2003, nonché alle prime esigenze derivanti dalle situazioni emergenziali di cui al presente decreto si provvede, per l'anno 2002, nella misura massima di 10 e di 50 milioni di euro per gli eventi oggetto, rispettivamente, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002, e dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre e dell'8 novembre 2002, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 4 novembre 2002 e

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, nonché in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2003, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria ».

Nel titolo, le parole: « regioni Molise e Sicilia » sono sostituite dalle seguenti: « regioni Molise, Sicilia e Puglia ».

(A.C. 3464 - Sezione 6)

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI RIFERITI AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Le demolizioni degli edifici possono essere disposte solo qualora la mancata demolizione possa determinare ulteriori situazioni di pericolo. La demolizione è disposta con ordinanza del sindaco, previo rilievo tecnico, anche fotografico, sullo stato degli edifici, avvalendosi anche dell'ausilio dei tecnici del Servizio sismico e del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT).

1. 11. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini della quantificazione dei danni e dei costi complessivi degli interventi di ricostruzione e ripristino, è costituito un comitato presieduto dal Capo del Dipartimento e composto dai rappresentanti delle regioni, delle province e dei comuni interessati. Tale comitato prov-

vede, entro il 31 gennaio 2003, alla stima dei danni e dei relativi costi di ricostruzione e ripristino avvalendosi, a tale scopo, dell'ausilio degli organismi tecnici dello Stato, delle regioni e degli enti locali.

1. 12. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I piani devono prevedere l'obbligo dell'adozione di tecnologie antisismiche.

1. 13. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. È altresì da considerarsi fenomeno calamitoso, per gli effetti di cui al comma 1, l'emissione di cenere lavica quale effetto dell'attività vulcanica.

1. 21. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro.

Al comma 2, sostituire le parole da: anche avvalendosi fino alla fine del comma con le seguenti parole: assicurando la direzione unitaria dei servizi di emergenza, posti in essere quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei ministri, in stretto raccordo con le regioni, le province e i sindaci dei comuni interessati.

1. 2. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Villari, Reduzzi, Vendola, Iannuzzi, Merlo, Fusillo.

Al comma 2, sostituire la parola: coordinamenti con le seguenti: atti d'intesa.

1. 3. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le attività di ristoro dei danni agli edifici e di ricostruzione, con l'impiego di tecnologie antisismiche, sono disposte dal Presidente della regione, quale Commissario delegato del Presidente del Consiglio dei ministri.

1. 14. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:

3. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione e sviluppo dei territori interessati dalla crisi sismica, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'intesa istituzionale di programma riguarderà in particolare la connessione tra interventi straordinari, strettamente finalizzati alla ricostruzione, ed interventi ordinari con specifica attenzione a quelli riguardanti lo sviluppo delle infrastrutture, le relative risorse, i tempi ed i soggetti responsabili.

3-bis. 01. A tal fine le regioni predispongono, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, le priorità degli interventi con particolare riferimento agli obiettivi di assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili, la ripresa delle attività produttive, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio culturale, la presenza degli insediamenti abitativi e produttivi nelle zone collinari e montane, la riqualificazione e valorizzazione degli ambienti naturali.

3-bis. 02. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica, le regioni provvedono, con criteri omogenei, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

a) a definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati; le linee devono rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi, incorporando, altresì, eventuali prescrizioni tecniche derivanti dagli studi di cui alla lettera d); tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) a individuare le tipologie di immobili e il livello di danneggiamento per i quali le linee di cui alla lettera a) sono utilizzabili per interventi immediati di ricostruzione o di ripristino e a definire le relative procedure e modalità di attuazione, stabilendo anche i parametri da adottare per la determinazione del costo degli interventi, comprese le opere di rifinitura;

c) a definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri e nuclei, o parte di essi, di particolare interesse maggiormente colpiti, dove gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio e nei quali gli interventi sono attuati attraverso programmi di recupero ai sensi dell'articolo 3;

d) a realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione sismica sui centri interessati, allo scopo di valutare la possibilità che il rischio sismico sia aggravato da effetti locali di sito e, in caso di riscontro positivo, a formulare specifiche prescrizioni tecniche per la ricostruzione;

e) a predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici, con

priorità per quelli che costituiscono pericolo per centri abitati o infrastrutture, sentite le competenti autorità di bacino, sulle infrastrutture di appartenenza e sugli edifici danneggiati di proprietà delle Regioni e degli enti locali, nonché degli enti dagli stessi derivati o partecipati e destinati a pubblici servizi; in tali piani si potranno prevedere prescrizioni tecniche specifiche per edifici pubblici strategici e a particolare rischio che si siano mostrati particolarmente vulnerabili, abbiano importanza fondamentale in relazione al bacino di utenza e non siano surrogabili o spostabili in edifici più sicuri; i piani dovranno altresì prevedere la predisposizione di aree attrezzate per le esigenze di protezione civile nei comuni classificati sismici dalle regioni.

3-bis. 03. Gli interventi di ricostruzione avvengono nel rispetto della vigente normativa per le costruzioni sismiche, utilizzando il coefficiente $S=6$ per le zone attualmente non classificate. Gli interventi di ripristino, con riparazione e miglioramento sismico, degli edifici danneggiati devono assicurare, al minimo, la riduzione o eliminazione delle carenze strutturali che ne influenzano sfavorevolmente il comportamento sismico. Negli edifici in muratura si devono assicurare i collegamenti fra orizzontamenti e maschi murari e fra questi ultimi, nonché la riduzione delle spinte nelle strutture voltate e nelle coperture. Negli edifici in cemento armato si deve intervenire sulle tamponature al fine di migliorare il comportamento sismico del sistema resistente. Tutti gli interventi di cui al comma 3-bis. 01 devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari che comprendono interi edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente.

1. 29. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Piglionica, Vianello, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi, Fusillo, Sandri, Realacci, Villari, Vendola, Zunino, Lettieri.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione, il Governo e le

regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine le regioni interessate predispongono, sentiti i sindaci dei comuni interessati e secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate dal presente decreto. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, e con particolare riferimento agli edifici pubblici scolastici e sanitari, le priorità degli interventi con i seguenti obiettivi:

a) assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili;

b) favorire la ripresa delle attività sociali, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio ambientale culturale;

c) garantire la permanenza, ove possibile, degli insediamenti abitativi nelle zone tradizionali e la riqualificazione degli ambienti naturali.

*1. 4. Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Per la programmazione degli interventi di ricostruzione, il Governo e le regioni utilizzano l'intesa istituzionale di programma ai sensi dell'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. A tal fine le regioni interessate predispongono, sentiti i sindaci dei comuni interessati e secondo criteri omogenei, il quadro complessivo dei danni e del relativo fabbisogno, nonché, su deliberazione dei rispettivi consigli, il programma finanziario

di ripartizione nei limiti delle risorse assegnate dal presente decreto. Nel programma vengono individuate, a partire dal recupero del patrimonio edilizio esistente, e con particolare riferimento agli edifici pubblici scolastici e sanitari, le priorità degli interventi con i seguenti obiettivi:

a) assicurare il rientro nelle abitazioni principali, privilegiando i nuclei familiari alloggiati nei moduli abitativi mobili;

b) favorire la ripresa delle attività sociali, il recupero della funzionalità delle strutture pubbliche e del patrimonio ambientale culturale;

c) garantire la permanenza, ove possibile, degli insediamenti abitativi nelle zone tradizionali e la riqualificazione degli ambienti naturali.

***1. 15.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di appositi piani che possono prevedere *aggiungere le seguenti:* , previo assenso della popolazione residente,

1. 7. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: di appositi piani che possono prevedere *aggiungere le seguenti:* , previa richiesta dei comuni interessati,

1. 20. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed ambientalmente compatibile.

1. 8. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole: sono adottati *con le seguenti:* sono approvati.

1. 9. Vendola, Russo Spena.

Al comma 3, sopprimere il quinto periodo.

1. 16. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, sostituire il quinto periodo con i seguenti: Le demolizioni degli edifici possono essere disposte solo qualora la mancata demolizione possa determinare ulteriori situazioni di pericolo. La demolizione è disposta con ordinanza del Sindaco, previo rilievo tecnico, anche fotogrammetrico, sullo stato degli edifici, avvalendosi anche dell'ausilio dei tecnici del Servizio sismico e del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT).

1. 17. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3, quinto periodo, dopo le parole: patrimonio immobiliare *aggiungere la seguente:* pubblico.

1. 5. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al comma 3, quinto periodo, sopprimere le parole: delle infrastrutture e dei trasporti,

1. 18. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. 01. Nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere predisposti interventi tendenti a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e del patrimonio edilizio, secondo le modalità e i criteri

individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT) e del Servizio sismico nazionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. 02. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia di cui al comma *3-bis. 01*, eseguono prioritariamente:

a) le indagini di esposizione e vulnerabilità per tutti gli edifici pubblici;

b) le indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio classificato sismico;

c) le indagini sulla restante parte del territorio;

d) la predisposizione, tenendo conto dei livelli di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione strategica, delle graduatorie di rischio e di una stima delle risorse finanziarie necessarie.

3-bis. 03. Gli interventi di cui al presente decreto-legge sono effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni antisismiche.

***1. 6.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Iannuzzi, Realacci, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola, Reduzzi.

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. 01. Nelle aree interessate dagli eventi sismici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2002, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, devono essere predisposti interventi tendenti a ridurre la vulnerabilità sismica degli edifici pubblici e del patrimonio edilizio, secondo le modalità e i criteri individuati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, avvalendosi della consulenza del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti (GNDT) e del Servizio sismico nazionale, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3-bis. 02. Le regioni, sulla base dei criteri e della metodologia di cui al comma *3.01-bis*, eseguono prioritariamente:

a) le indagini di esposizione e vulnerabilità per tutti gli edifici pubblici;

b) le indagini sugli edifici adibiti ad uso pubblico e sulle infrastrutture presenti nella parte del loro territorio classificato sismico;

c) le indagini sulla restante parte del territorio;

d) la predisposizione, tenendo conto dei livelli di pericolosità, vulnerabilità, esposizione e della funzione strategica, delle graduatorie di rischio e di una stima delle risorse finanziarie necessarie.

3-bis. 03. Gli interventi di cui al presente decreto-legge sono effettuati secondo la normativa tecnica sulle costruzioni antisismiche.

***1. 19.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 3-bis, dopo le parole: protezione civile provvede aggiungere le seguenti: , entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,

1. 10. Vendola, Russo Spina.

Al comma 3-ter, sostituire le parole: un sub-commissario con le seguenti: sub-commissari nella persona dei sindaci dei comuni interessati.

1. 22. Di Gioia, Pappaterra, Folena, Bonito.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Valutazione dei danni ai soggetti pubblici e privati). — 1. Ai fini di definire i contributi dei danni agli enti pubblici e privati nonché di quantificare i costi complessivi delle azioni di ricostruzione e ripristino è costituito un comitato presieduto dal commissario delegato e composto dai rappresentanti delle regioni, delle province e dai sindaci dei comuni interessati dal sisma. Tale comitato, su proposta del commissario delegato, provvede entro il 31 dicembre 2002 alla stima e al computo dei danni prodotti dal sisma alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati e alle imprese industriali, artigianali e agricole.

1. **02.** Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

ART. 2.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

2. I piani di cui all'articolo 1 prevedono oltre agli interventi di primo soccorso ed emergenza ancora da completare, i programmi di ricostruzione delle strutture e dei centri danneggiati. Tali programmi prevedono prioritariamente la verifica e l'adeguamento antisismico degli edifici scolastici e l'adozione di criteri antisismici in tutte le costruzioni nuove e nei progetti di ristrutturazione e riassetto degli edifici esistenti danneggiati.

3. L'approvazione di tali programmi, ove necessario, costituisce variante urbanistica ai piani regolatori generali in vigore.

2. **1.** Abbondanzieri, Vigni, Raffaella Mariani, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al comma 4, dopo le parole: del 4 novembre 2002, *aggiungere le seguenti:* e di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002.

2. **4.** Di Gioia, Folena, Bonito, Pappalterra.

Al comma 4, sopprimere le parole da: acquisendo, *ove necessario, fino alla fine del comma.*

2. **2.** Vendola, Russo Spena.

Al comma 4, sopprimere le parole: , *anche a trattativa privata mediante affidamento diretto.*

2. **3.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 3.

Sopprimerlo.

- ***3. 1.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Vendola, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo.

Sopprimerlo.

- ***3. 4.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica di cui al presente decreto, le regioni interessate, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono a:

a) definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione

degli edifici distrutti e di ripristino, con tecnologie antisismiche, degli edifici danneggiati. Tali linee sono finalizzate a rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri, o parte di essi, maggiormente colpiti, o nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio. In base a tali criteri i comuni predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, nonché il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area;

c) predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici e realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione e vulnerabilità sismica sui centri interessati.

****3. 2.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 3. — 1. Nell'ambito dei territori interessati dalla crisi sismica di cui al

presente decreto, le regioni interessate, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui all'articolo 5, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, provvedono a:

a) definire linee di indirizzo per la pianificazione, la progettazione e la realizzazione degli interventi di ricostruzione degli edifici distrutti e di ripristino, con tecnologie antisismiche, degli edifici danneggiati. Tali linee sono finalizzate a rendere compatibili gli interventi strutturali e di miglioramento sismico con la tutela degli aspetti architettonici, storici e ambientali, anche mediante specifiche indicazioni dirette ad assicurare una architettura ecologica ed il risparmio energetico, e stabilire i parametri necessari per la valutazione del costo degli interventi; tali linee sono vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

b) definire i criteri in base ai quali i comuni perimetrano, entro trenta giorni, i centri, o parte di essi, maggiormente colpiti, o nei quali gli edifici distrutti o gravemente danneggiati superano il 40 per cento del patrimonio edilizio. In base a tali criteri i comuni predispongono programmi di recupero, e relativi piani finanziari, che prevedono la ricostruzione, o il recupero di edifici pubblici o di uso pubblico, con priorità per gli edifici scolastici, dell'edilizia residenziale pubblica e privata e delle opere di urbanizzazione secondaria, distrutti o danneggiati dalla crisi sismica, nonché il ripristino e la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse agli interventi da realizzare nell'area;

c) predisporre un piano di interventi urgenti sui dissesti idrogeologici e realizzare, avvalendosi anche del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali, del Gruppo nazionale per la difesa dai terremoti del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di geofisica, indagini urgenti di microzonazione e vulnerabilità sismica sui centri interessati.

****3. 5.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Al comma 1, sostituire la parola: sentito con le seguenti: d'intesa con.

3. 6. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per gli interventi nelle zone della Toscana colpite da calamità naturali a decorrere dal novembre 2001, per le quali è stato già riconosciuto lo stato di emergenza, è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro.

Conseguentemente, all'articolo 5, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-ter dell'articolo 3 si provvede per l'anno 2003 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

3. 3. Raffaella Mariani, Innocenti, Vigni, Abbondanzieri, Zunino, Sandri, Piglionica, Dameri, Vianello, Chianale, Bandoli, Realacci, Reduzzi, Jannuzzi, Vendola.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, adeguano gli strumenti urbanistici vigenti ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni ricompresi negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici, che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di vulnerabilità del territorio o delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici di protezione civile.

4. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

***3. 01.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Vendola, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis. — 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, le regioni, qualora non vi abbiano già provveduto, adeguano gli strumenti urbanistici vigenti ai fini della riduzione del rischio sismico, ai sensi dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, emanando altresì le relative direttive. Tali direttive indicano sulla base della pericolosità e della normativa urbanistica e di settore di ciascuna regione, gli elenchi dei comuni che devono predisporre i nuovi piani urbanistici, di cui al comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto-legge, i comuni ricompresi negli elenchi di cui al comma 1 adottano i piani urbanistici, che costituiscono la variante ai piani urbanistici vigenti.

3. I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le caratteristiche di vulnerabilità del territorio o delle costruzioni, si rende opportuno l'adeguamento del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente mediante interventi rivolti alla riduzione della vulnerabilità, al risanamento, alla ricostruzione ed alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. I piani devono inoltre prevedere gli interventi infrastrutturali necessari per garantire, anche in caso di emergenza, un'adeguata mobilità all'interno dei tessuti urbani e l'accessibilità ai presidi strategici di protezione civile.

4. I piani prevedono altresì la disciplina per l'adeguamento antisismico del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica.

***3. 02.** Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.

ART. 4.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: in pari data, aggiungere le seguenti: nonché in tutti i comuni della provincia di Campobasso,

4. 13. Ruta.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 settembre 2003;

all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro con le seguenti: e in 30 milioni di euro.

4. 11. Vendola, Russo Spena.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2003.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro con le seguenti: e in 100 milioni di euro.

4. 5. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

Conseguentemente:

al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2003 con le seguenti: 30 giugno 2003.

4. 12. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , cambiali e contributi agrari.

4. 14. Di Gioia, Folena, Bonito, Pappaterra.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Con appositi provvedimenti delle regioni e degli enti locali sono altresì sospesi per lo stesso periodo tutti i termini per l'adempimento di obblighi di natura tributaria di competenza regionale e locale.

4. 1. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Agli enti locali interessati dai fenomeni sismici per i lavori di emergenza e ricostruzione, nonché per le attività di servizi, viene riconosciuta un'aliquota IVA pari al 4 per cento.

4. 15. Di Gioia, Folena, Bonito, Pappaterra.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti di cui al presente comma non operano per tutto l'anno 2003 i blocchi di assunzioni fissati per le amministrazioni pubbliche e private da altre leggi di carattere generale.

***4. 6.** Ruta, Realacci, Reduzzi, Iannuzzi.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soggetti di cui al presente comma non operano per tutto l'anno 2003 i blocchi di assunzioni fissati per le amministrazioni pubbliche e private da altre leggi di carattere generale.

***4. 20.** Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Chianale, Vigni, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Vendola, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura cura gratuitamente la rettifica a favore dei soggetti, di cui al comma 1, che hanno subito protesti nel periodo di sospensione dei termini. La pubblicazione di rettifica può avere luogo anche ad istanza di chi ha richiesto la levata del protesto.

4. 2. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per gli enti locali ricadenti nei territori individuati nei decreti del Presi-

dente del Consiglio dei ministri del 29 e 31 ottobre 2002, sono differiti, per un periodo di sei mesi dalla corrispettiva data di scadenza, i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione 2003, del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, nonché dei relativi atti di deliberazione delle giunte e dei consigli comunali e provinciali. Nelle more dell'approvazione dei bilanci, gli enti locali possono effettuare spese ai fini dell'emergenza e della ricostruzione anche in deroga all'articolo 163, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le entrate e le spese conseguenti agli eventi calamitosi non sono considerate ai fini del patto di stabilità per gli anni 2003, 2004 e 2005.

4. 3. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Nei territori di cui all'articolo 1, la detrazione fiscale spettante per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per una quota pari al 50 per cento degli importi a carico del contribuente.

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma *1-bis*, valutato in 90 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, così come quantificata dalla Tabella C della legge finanziaria.

4. 7. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. A decorrere dal 31 marzo 2003 e fino al 31 dicembre 2005, sono esonerati dal pagamento dell'IVA, nei territori di cui all'articolo 1, la realizzazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione edilizia di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e, comunque, gli interventi per l'adeguamento alla normativa antisismica degli edifici.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro *con le seguenti:* e in 100 milioni di euro.

4. 8. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Per i comuni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002 pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 2002, nonché dell'8 novembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 267 del 14 novembre 2002, per le comunità montane e per le province del Molise, nonché per la provincia di Foggia, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2003 è prorogato al 30 aprile 2003. È altresì differito a tale data il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d'imposta e le variazioni di reddito per i tributi locali e per i servizi locali relativamente all'anno 2003. Per gli stessi enti locali è altresì prorogato al 30 aprile 2003 il termine di cui all'articolo 17, comma 8, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche ed integrazioni per le variazioni del bilancio dell'anno 2002.

4. 4. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Dameri, Sandri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. I servizi pubblici soggetti a tariffa erogati dai comuni ubicati nei territori di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 e 31 ottobre 2002 e 8 novembre 2002, e i lavori pubblici, assegnati dai medesimi comuni, per la realizzazione di opere di infrastrutturazione e manutenzione, con particolare riguardo a quelle relative al rischio sismico e idrogeologico ed alla conservazione, ricostruzione e valorizzazione del patrimonio artistico, storico ed architettonico, non sono assoggettati ad IVA a decorrere dal 1° gennaio 2003 e fino al 31 dicembre 2005.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro *con le seguenti:* e in 50 milioni di euro.

4. 9. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le persone fisiche e le società di persone esercenti attività d'impresa ovvero arti e professioni con un giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto nell'anno precedente inferiore a 100.000 euro, ubicate nei territori di cui all'articolo 1, sono esonerate, a decorrere dal 31 marzo 2003 fino al 31 dicembre 2003, dal versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro *con le seguenti:* e in 100 milioni di euro.

4. 10. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro, agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e del 31 ottobre 2002 è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 gennaio 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi calamitosi di cui al comma 1 è sospesa fino al 31 gennaio 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'INPS, secondo le medesime previsioni disposte dall'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza n. 3092 del 2000, su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta deve essere prodotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Il trattamento di integrazione salariale non si computa ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per gli effetti provocati dall'alluvione non sono computate ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono altresì avere specifici criteri di ammissibilità. Le regioni, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 218, segnalano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.

7. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 gennaio 2003.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sede operativa in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre trenta giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguenti agli eventi calamitosi di cui al presente decreto.

Conseguentemente, all'articolo 5, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 55 milioni.

4. 02. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. 1. Ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro agli apprendisti, ai lavoratori interinali con contratti di missione in corso, ai dipendenti

ed ai soci lavoratori delle cooperative sociali non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoratori ad orario ridotto, per effetto degli eventi calamitosi di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 e del 31 ottobre 2002, sono corrisposti, per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 31 gennaio 2003, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è riconosciuta anche a favore di coloro che siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità non è cumulabile con quella di cui al comma 1 ed è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazione degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

3. L'efficacia dei provvedimenti di licenziamento a seguito degli eventi calamitosi di cui al comma 1 è sospesa fino al 31 gennaio 2003 ed ai lavoratori interessati sono applicabili le disposizioni di cui al comma 1.

4. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 viene corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità di quest'ultimo, del lavoratore interessato. Per i periodi di paga già scaduti la richiesta deve essere prodotta entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

5. Il trattamento di integrazione salariale non si computa ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

6. Le istanze di cassa integrazione straordinaria presentate in base alla legge 23 luglio 1991, n. 223, per gli effetti provocati dall'alluvione non sono computate

ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle leggi vigenti e possono altresì avere specifici criteri di ammissibilità. Le regioni, nell'esprimere motivato parere sulle istanze previste dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 2002, n. 218, segnalano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali le singole imprese rientranti nell'applicazione del presente articolo.

7. I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 5 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e all'articolo 4 della legge 19 giugno 1993, n. 236, hanno diritto alla proroga dell'iscrizione sino al 31 gennaio 2003.

8. Le disposizioni di cui al presente articolo valgono anche nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori aventi sede operativa in comuni o frazioni di comuni rimasti isolati per oltre trenta giorni per interruzione delle vie di comunicazione conseguenti agli eventi calamitosi di cui al presente decreto-legge.

4. 07. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Al fine del reperimento delle risorse necessarie alla Comunità per affrontare situazioni d'emergenza, il Governo opera per attingere al Fondo per il coordinamento degli aiuti di protezione civile, in caso di catastrofi naturali, tecnologiche, radiologiche e ambientali, di cui al regolamento (CE) n. 2012 del Consiglio dell'11 novembre 2002.

4. 03. Abbondanzieri, Raffaella Mariani, Vigni, Chianale, Crucianelli, Bandoli, Sandri, Dameri, Piglionica, Vianello, Zunino, Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Villari, Merlo, Fusillo, Vendola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,

n. 449, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di adeguamento alla normativa antisismica degli edifici e agli interventi di ricostruzione, ristrutturazione, recupero e adeguamento conseguenti a eventi calamitosi, compete per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2004, per una quota pari al 40 per cento degli importi a carico del contribuente.

Conseguentemente all'articolo 5, sostituire le parole: e in 10 milioni di euro con le seguenti: e in 150 milioni di euro.

4. 04. Realacci, Iannuzzi, Reduzzi, Merlo, Fusillo, Villari, Ruta, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Vianello, Zunino, Sandri, Vendola.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano altresì ai comuni delle province di Siracusa, Ragusa, Enna e Messina interessati dagli eventi eruttivi dell'Etna del 29 e 31 ottobre 2002.

4. 05. Mereu, Giuseppe Gianni.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. Per i gravi danni subiti dai comuni delle regioni Lombardia, Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessati dagli eventi alluvionali del 23 novembre 2002 e dei giorni seguenti, è assegnata ai comuni stessi per i primi interventi la somma di 240 milioni di euro.

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 240 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede, nell'ambito delle risorse del Fondo per la protezione civile, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al decreto legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991,

n. 195, così come quantificata dalla 6tabella C della legge finanziaria.

4. 01. Quartiani, Mazzarello, Maran, Nigra, Guerzoni, Martella, Ottone, Vianello, Tolotti, Capitelli, Raffaldini, Ruzante, Pinotti, Labate, Reduzzi.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. La sospensione dei termini prevista all'articolo 4 si applica anche a i soggetti ed alle imprese danneggiate, rispettivamente residenti o con sede legale nei territori colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di novembre 2002, per i quali è intervenuta la dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002.

Conseguentemente, al titolo, aggiungere, in fine, le parole: e calamità naturali.

4. 06. Sergio Rossi, Parolo, Guido Dussin.

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

ART. 4-bis. — 1. In favore del settore agricolo della Sicilia orientale e del comprensorio del Reggino, in Calabria, colpito dalla cenere lavica derivante dall'eruzione dell'Etna, sono stanziati 25 milioni di euro.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede incrementando la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale previsto dall'articolo 1 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2003-2005 nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

4. 08. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Cardinale, Cusumano, Lumia, Mattarella, Piscitello, Giuseppe Gianni.